

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 419

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERTINI, FERRI MAURO, ANGELINO PAOLO, JACOMETTI, DI VAGNO,
BALLARDINI, AMADEI LEONETTO, ZAPPA**

Presentata il 13 settembre 1963

**Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del Codice civile relativi
alla legittimazione attiva e termine nelle azioni di disconoscimento
di paternità**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei rapporti di famiglia, con particolare riguardo alla filiazione, è, fra i tanti che assillano la vita giuridica moderna, uno dei più gravi. Ed è per questo che il legislatore lo ha sempre affrontato con estrema cautela, nel timore che ogni innovazione nella regolamentazione normativa degli stessi, potesse ledere i principi su cui poggia l'istituto della famiglia.

È pur necessario però affrontarlo nel tentativo di risolvere delle angosciose situazioni, con il particolare scopo di lasciare aperta la possibilità di conciliare, con le opportune azioni, il fatto naturale con quello giuridico, che purtroppo sovente non coincidono.

Tra questi vi è il problema del disconoscimento della paternità. Ora, come è risaputo, la paternità non è un fatto direttamente e assolutamente accertabile e pertanto il nostro Codice civile, come in genere tutte le legislazioni esistenti, nel regolare i diritti di famiglia in rapporto alla filiazione legittima, ha stabilito una presunzione, in base alla quale viene affermato il principio che il marito è padre legittimo della prole concepita durante il matrimonio.

Questa norma è formulata nell'articolo 231 del Codice civile in questi termini: « Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio ».

Tale affermazione legislativa, che non fa altro che tradurre nella nostra legislazione la formula tramandataci dalle fonti romane *pater is est quem nuptiae demonstrant*, non assume però sempre un valore categorico e assoluto, perché essendo la filiazione un fatto naturale prima che giuridico, l'esperienza ha dimostrato e dimostra che il diritto non sempre concorda con il fatto naturale e che l'autore del concepimento può essere un uomo diverso dal legittimo consorte. Per questo la legge ammette, sia pure con una infinità di cautele, che il marito possa non essere padre del figlio concepito durante il matrimonio. Ci troviamo pertanto di fronte ad una presunzione di paternità che ammette la prova contraria, sia pure contenuta, come è giusto in casi del genere, in limiti molto ristretti. Sono le azioni, che la dottrina chiama di denegata paternità e di disconoscimento di paternità, regolate dagli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 e che, a differenza dell'azione di contestazione della legittimità (articolo 248 del Codice civile) che per la sua

natura è imprescrittibile e promovibile da chiunque vi abbia interesse, sono di esclusiva spettanza del marito (o, in caso di sua morte, dei suoi discendenti o ascendenti) e sono soggette a strettissimi termini perentori di decadenza.

Ora con la proposta di riforma degli articoli del vigente Codice civile, che regolano la materia che intendiamo sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione, non intendiamo proporre la modificazione dei limiti oggettivi riguardanti la proponibilità dell'azione, ma di estendere i limiti soggettivi circa i titolari dell'azione stessa e i termini della sua proponibilità.

Come sopra si è detto, nel regime normativo attuale, titolare dell'azione di denegata paternità e di disconoscimento è solo il padre (o meglio il presunto padre) e, solo in caso di sua morte, i suoi discendenti o ascendenti.

Le ragioni che sogliono essere addotte per giustificare questa limitazione, come si legge in un peculiare commento fatto da un valente magistrato (E. GERMANO nel giornale *La Stampa* del 27 marzo 1959) sono le seguenti: «1°) l'estrema delicatezza e importanza dell'azione che mira a contrastare l'apparente stato di legittimità del figlio nato dalla moglie, delicatezza che può essere valutata solo dal marito, quale capo della famiglia e che lo fa giudice supremo e inappellabile della convenienza di attentare o meno alla integrità della famiglia stessa; 2°) il carattere personalissimo dell'azione che tocca direttamente la posizione del padre».

E, come si legge nello stesso commento, «si tratta di giustificazioni che non reggono al più elementare buon senso. Limitare al marito il diritto di dare la prova contraria alla presunzione di paternità nascente dal vincolo coniugale con la madre significa rinnegare la realtà umana, perché l'esistenza o meno di uno stato di filiazione legittima tocca altrettanto profondamente gli interessi morali e patrimoniali del padre quanto gli interessi della madre e soprattutto del figlio».

Già in sede di lavori preparatori per la formazione del Codice civile vigente vi era stata discussione e diversità di pareri sulla opportunità o meno di estendere anche alla madre il diritto di impugnare la paternità del marito per la prole nata in costanza di matrimonio, e a conferma di tale diversità di opinioni e della necessità di sottoporre a ulteriore esame la materia in questione, a pagina 459 del volume III della raccolta dei *lavori preparatori per la riforma del Codice*

civile - osservazioni e proposte sul progetto del Libro primo edita a cura del Ministero di grazia e giustizia, si leggono queste osservazioni: «Il progetto risolve negativamente la questione se la donna coniugata che abbia avuto un figlio dall'unione con persona diversa dal marito, possa escludere la paternità di questo, dichiarando che non è figlio di lui. La questione è molto grave, perché è purtroppo frequentissimo il caso di figli nati da simili unioni, che, per non essere stati disconosciuti dal marito della madre, devono reputarsi figli legittimi di esso e non possono venire riconosciuti dal padre vero. Lo attesta indirettamente la stessa relazione al progetto, quando dice che durante i lavori della riforma pervennero a qualcuno dei commissari proposte intese a rimediare al superiore inconveniente. *Non è quindi inopportuno che la questione sia riesaminata*».

Qui si propone appunto il riesame della questione; reso più urgente dal fatto, come recenti esempi lo provano (il caso di quell'ergastolano di Enna che malgrado la assoluta certezza della sua non paternità per puro spirito di rappresaglia non ha voluto promuovere l'azione di disconoscimento), che lasciare il presunto padre esclusivo arbitro dell'azione di disconoscimento si traduce sovente in un'iniquità giuridica, che purtroppo è stata ripetutamente sancita dalla giurisprudenza, da una lontana sentenza della Corte di Rouen di circa un secolo fa, fino alla recente sentenza del maggio 1948 del tribunale di Firenze, che interpretando in senso rigorosamente restrittivo la norma codificata hanno escluso ogni possibilità per il figlio adulterino di esprimere l'azione di disconoscimento della paternità, malgrado il rilevante interesse di ordine morale e materiale che stava a base dell'azione.

Il problema è a chi estende la titolarità dell'azione. Sembra ai proponenti che essendo il rapporto di filiazione necessariamente un rapporto a tre (padre, madre e figlio) a tutti e tre dovrebbe essere esteso il diritto di contestare l'appartenenza di uno stato di diritto, per stabilire e ottenere uno stato conforme alla realtà dei fatti. Però nei casi di impugnativa di paternità, regolato dall'articolo 233 del Codice civile, per ragioni di ovvia e logica opportunità, è evidente che il diritto a proporre la relativa azione deve essere limitato al padre e al figlio, estendendolo anche alla madre solo nel caso di disconoscimento regolato dall'articolo 235.

Un altro punto della riforma proposta riguarda il termine entro il quale deve essere

proposta l'azione, che per il marito era stabilito in mesi tre dalla nascita o dalla conoscenza della stessa. Si propongono ora dei termini di maggior respiro perché è generalmente riconosciuto che il termine di tre mesi è troppo breve, anche ai fini di procurarsi gli elementi probatori per dar corso alla relativa azione.

* * *

Gli articoli della proposta di legge, mirano a introdurre, nei corrispondenti articoli del Codice civile, tali principi.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'articolo 233 del Codice civile si introduce la norma che la cosiddetta azione di impugnativa di paternità è esperibile non solo dal padre, ma anche dal figlio. Nel successivo articolo 235 del Codice civile viene introdotta la norma che l'azione di disconoscimento della paternità non è di esclusiva spettanza del presunto padre, ma può essere esperita anche dalla madre e dal figlio. Per le ragioni già esposte sono stati mantenuti i limiti oggettivi e le condizioni per l'esperibilità dell'azione, con la sola eliminazione dal comma 4 dell'articolo 235, della norma che la prova dell'adulterio deve essere accompagnata da quella del celamento della gravidanza e della nascita del figlio. È stata mantenuta la norma che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità perché l'azione da chiunque venga promossa deve essere fondata

su rigorose prove che dimostrino che realmente si sono verificate le condizioni volute dalla legge per l'ammissibilità dell'azione.

Circa i termini dell'azione, per le ragioni già esposte, si propone di prorogarli e uniformarli in un anno dalla nascita o dalla conoscenza della stessa o dal raggiungimento della maggiore età a seconda di chi è il promotore dell'azione.

Per quanto riguarda l'articolo 245, la sospensione del termine per infermità mentale è stata estesa anche ai casi di incapacità, pensando alla possibilità che sia i genitori, sia, e questo in modo particolare, il figlio, si trovino nell'impossibilità di esperire l'azione non avendo raggiunto la maggiore età, aggiungendo, sia nel caso di interdizione, sia di incapacità, una norma in base alla quale può essere nominato alla parte interessata un curatore speciale per esperire l'azione superando così i dubbi e i contrastanti giudizi che erano sorti in dottrina e in giurisprudenza sulla possibilità di tale nomina.

L'ultimo articolo riguarda la trasmissibilità dell'azione che viene mantenuta nella sua forma attuale, estendendo la trasmissibilità anche ai nuovi titolari dell'azione.

La presente proposta di legge che era già stata presentata nella passata legislatura e che non ha potuto essere deliberata per l'avvenuto scioglimento del Parlamento, viene ora riproposta affinché le norme in essa contenute possano essere tradotte in legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 233 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.* — Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità.

L'azione di disconoscimento di paternità spetta, in questo caso, anche al figlio.

Il disconoscimento da parte del marito non può aver luogo nei seguenti casi:

1°) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2°) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale ».

ART. 2.

L'articolo 235 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Disconoscimento di paternità.* — Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, come pure la moglie e il figlio possono disconoscere la paternità, nei casi seguenti:

1°) se nel tempo decorso dal trentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita, il marito era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2°) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza a generare;

3°) se durante lo stesso periodo il marito viveva legalmente separato dalla moglie, anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che vi sia stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea;

4°) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio accertato con sentenza passata in giudicato. In questo caso è ammessa la prova di ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità ».

ART. 3.

L'articolo 244 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Termine per l'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento, tanto nel caso

dell'articolo 233 che nel caso dell'articolo 235 deve essere proposta dal marito nel termine di un anno che decorre:

dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano.

In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità da parte del figlio in entrambi i casi contemplati nei citati articoli può essere promossa dal figlio fino a un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della moglie deve essere promossa entro un anno dalla nascita del figlio ».

ART. 4.

L'articolo 245 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità mentale o di incapacità, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione o di incapacità, salva la facoltà di nominare alla stessa durante lo stato di incapacità, un curatore speciale ».

ART. 5.

L'articolo 246 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine per la sua proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1°) nel caso di morte del presunto padre o della madre i discendenti o gli ascendenti, ma devono proporla entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio, se si tratta di un figlio postumo;

2°) nel caso di morte del figlio i discendenti, i quali devono proporla entro un anno dalla sua morte o dal raggiungimento a loro volta della maggiore età.